



**REGOLAMENTO**  
concernente la videosorveglianza  
sul territorio giurisdizionale  
del comune di Massagno

<p>Art. 1 <b>Basi legali</b></p>	<p>Gli art. 186 e segg. della Legge organica comunale e la Legge cantonale sulla protezione dei dati del 9 marzo 1987 fungono da base legale del presente Regolamento.</p>
<p>Art. 2 <b>Oggetto e scopo</b></p>	<p><sup>1</sup> Il presente Regolamento disciplina l'installazione di videocamere sul territorio del Comune di Massagno, rispettivamente il trattamento e la conservazione dei dati personali registrati allo scopo di proteggere la collettività, le infrastrutture pubbliche e il loro esercizio dalle azioni illegali.</p> <p><sup>2</sup> Il Municipio emana una specifica Ordinanza d'esecuzione al presente Regolamento.</p>
<p>Art. 3 <b>Utilizzazione e principi</b></p>	<p>Il Municipio decide la posa e l'uso di videocamere per il controllo di edifici ed infrastrutture pubbliche nel territorio di Massagno, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di finalità.</p>
<p>Art. 4 <b>Vigilanza e responsabilità</b></p>	<p>Il Municipio vigila sull'applicazione e sul rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati ed è responsabile nel caso di violazioni delle disposizioni.</p>
<p>Art. 5 <b>Informazione al pubblico</b></p>	<p>Le aree soggette a videosorveglianza devono essere adeguatamente segnalate.</p>
<p>Art. 6 <b>Registrazione</b></p>	<p><sup>1</sup> Le riprese effettuate dalla videosorveglianza possono essere registrate e conservate il tempo strettamente necessario, in particolare per rilevare eventuali violazioni di Legge, al massimo per 100 ore.</p> <p><sup>2</sup> Se le registrazioni si riferiscono ad un fatto inerente al diritto civile, al diritto amministrativo o al diritto penale possono essere conservate in deroga al precedente capoverso fino alla loro comunicazione alle autorità competenti di cui all'art. 7.</p>
<p>Art. 7 <b>Trasmissione dei dati a terzi</b></p>	<p><sup>1</sup> Di principio i dati personali registrati non sono comunicati a terze persone.</p> <p><sup>2</sup> Nel caso di procedimenti civili, amministrativi o penali, è possibile la trasmissione dei dati personali registrati solo su richiesta delle relative e competenti autorità civili amministrative o penali e solo nella misura in cui è necessaria allo svolgimento del procedimento.</p> <p><sup>3</sup> I dati personali di terzi non interessati dal procedimento sono resi anonimi.</p>

Art. 8 **Protezione dei dati** <sup>1</sup> Il Municipio nomina tra i funzionari dirigenti uno o più responsabili preposti a prendere tutte le misure necessarie ad evitare l'uso abusivo, la distruzione, la perdita accidentale o dolosa dei dati personali e per il trattamento non consentito o non conforme alle finalità delle registrazioni.

<sup>2</sup> Per quanto non esplicitamente previsto dal presente Regolamento, fanno stato le norme della Legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987.

Art. 9 **Entrata in vigore** Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte della competente autorità cantonale.

Così risolto ed approvato dal Consiglio Comunale l'8 aprile 2013.

PER IL CONSIGLIO COMUNALE  
Il Presidente: Il Segretario:

Manzan Patrick

Stefano Guidotti

Il Municipio certifica che il presente Regolamento è stato esposto all'albo comunale per un periodo di 45 giorni, dal 09 aprile 2013 al 27 maggio 2013 e quindi cresciuto in giudicato.

PER IL MUNICIPIO  
Il Sindaco: Il Segretario:

Arch. Giovanni Bruschetti

Damiano Ferrari

Il Regolamento concernente la videosorveglianza sul territorio giurisdizionale del comune di Massagno è stato approvato dal Consiglio di Stato il 07.06.2013.